

**DIRETTIVA (UE) 2018/2057 DEL CONSIGLIO**  
**del 20 dicembre 2018**

**che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione del 7 aprile 2016 su un piano d'azione sull'IVA la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta per un sistema definitivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile agli scambi transfrontalieri tra imprese tra gli Stati membri sulla base della tassazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi transfrontaliere.
- (2) Alla luce dell'attuale livello di frodi ai danni dell'IVA e del fatto che non tutti gli Stati membri ne risentono in uguale misura e dato che occorreranno diversi anni prima che il regime definitivo dell'IVA sia attuato, possono rivelarsi necessarie alcune misure urgenti e specifiche.
- (3) In tale contesto alcuni Stati membri hanno chiesto di essere autorizzati ad applicare in via temporanea un meccanismo generalizzato di inversione contabile con una determinata soglia per operazione, che derogherebbe a uno dei principi generali dell'attuale sistema dell'IVA, riguardante il sistema dei pagamenti frazionati, al fine di contrastare la frode carosello endemica. La frode carosello trae origine in particolare dall'esenzione vigente per le cessioni intracomunitarie, che consente di ottenere beni senza IVA. Un certo numero di operatori successivamente pongono in essere la frode fiscale non versando alle autorità fiscali l'IVA incassata dagli acquirenti dei loro beni. Tuttavia tali acquirenti, essendo in possesso di fatture valide, mantengono il diritto di beneficiare di una detrazione fiscale. Gli stessi beni possono essere ceduti più volte, anche nell'ambito di cessioni intracomunitarie esenti. Frodi carosello analoghe possono verificarsi anche quando si tratta di prestazioni di servizi. Designando l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi quale debitore del versamento dell'IVA, la deroga eliminerebbe la possibilità di porre in essere questa forma di frode fiscale.
- (4) Nell'applicazione del sistema dell'IVA di cui all'articolo 27, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea gli Stati membri che presentano differenze nello sviluppo delle capacità delle loro autorità fiscali sostengono uno sforzo speciale in termini di livelli superiori di frodi IVA e perdite di gettito.
- (5) Al fine di limitare il rischio di spostamento della frode da uno Stato membro all'altro, gli Stati membri che soddisfano determinati criteri per quanto riguarda il loro livello di frodi, in particolare in relazione alla frode carosello, e che sono in grado di dimostrare che altre misure di controllo non sono sufficienti a contrastare tale frode, dovrebbero essere autorizzati a ricorrere al meccanismo generalizzato di inversione contabile. Essi dovrebbero inoltre dimostrare che gli introiti stimati della riscossione e del rispetto dell'obbligo tributario, previsti a seguito dell'introduzione del suddetto meccanismo, superano gli oneri aggiuntivi globali stimati per le imprese e le autorità fiscali e che le une e le altre non dovranno sostenere costi maggiori di quelli dovuti a seguito dell'applicazione di altre misure di controllo.

<sup>(1)</sup> Parere dell'11 dicembre 2018 [P8\_TA(2018)0496].

<sup>(2)</sup> Parere del 31 maggio 2017 (GU C 288 del 31.8.2017, pag. 52).

